

Napoli, 17 Dicembre

A TUTTI GLI SPETTABILI

CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 11/2019

La detrazione Iva sulle fatture di fine anno

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, riteniamo utile ricordare le novità normative introdotte con l'avvento della fatturazione elettronica, al fine di monitorare le fatture di acquisto, per individuare il momento a partire dal quale è possibile detrarre l'Iva a credito.

Premesso che, il momento a partire dal quale è consentito detrarre l'Iva sugli acquisti, è determinato dall'esigibilità dell'imposta che risulta conseguente al momento di effettuazione dell'operazione (art. 6 D.P.R. 633/72) e precisamente:

cessione di beni: consegna o spedizione dei beni;

prestazione di servizi: pagamento o emissione della fattura;

lo stesso diritto alla detrazione può essere esercitato poi, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Per non perdere il diritto alla detrazione della fattura risulta quindi necessario registrarla anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Quanto appena esposto, assume validità sia per le fatture immediate che per le fatture differite. Per le fatture differite segnaliamo che le stesse possono riportare, quale data fattura, una data compresa tra il 1° ed il 15° giorno del mese successivo.

Fatta questa premessa, ai fini della detrazione dell'Iva, a "fine anno", diversamente da quanto fin qui descritto, viene richiesto ai contribuenti l'analisi delle fatture sulla base della data del documento e della data di ricevimento (intesa la data ricezione SDI):



Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre: l'Iva relativa agli acquisti rientra nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019;

Fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) e registrate nel mese di gennaio 2020: l'Iva relativa agli acquisti rientra nella liquidazione Iva del mese gennaio 2020;

Fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 (registrazione 2020 entro il 30/4/2020): l'Iva relativa a tali acquisti rientra nella liquidazione "annuale" relativa all'anno 2019 da effettuarsi in dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2019 da presentare entro il prossimo 30 aprile 2020;

Fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: la detrazione dell'Iva riferita a tali operazioni è consentita solo a condizione di presentazione di dichiarazione Iva integrativa.

In definitiva, (limitatamente al mese di dicembre), mentre chi emette fattura può registrarla entro il giorno 15 del mese di gennaio 2020, includendola nella liquidazione del mese di dicembre, il cessionario dovrà rispettare le regole precedentemente delineate.

La legge di Bilancio 2020

La legge di bilancio per l'anno 2020, è in via di approvazione definitiva (entro il 31 dicembre difatti diventerà legge), a tal riguardo, di seguito elenchiamo le principali novità inserite nel testo del Disegno di Legge che potranno essere oggetto di ulteriori modifiche.

Deducibilità IMU

Con l'art. 4 è stata prevista l'innalzamento della percentuale di deducibilità dell'IMU. In particolare, per l'anno d'imposta 2019, l'Imposta Municipale Unica sarà deducibile dal reddito d'impresa e arti e professioni nella misura del 50%.

Proroga super e iper ammortamento

Nel testo della bozza del disegno della Legge di Bilancio 2020 è prevista la proroga dell'iper e del super ammortamento anche per il periodo d'imposta 2020. In particolare, sulla base della proposta di legge, l'**iper-ammortamento** riguarderà anche gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all'Allegato A della L. 232/2016, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica:

- nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il beneficio, invece, non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

Infine, la bozza del disegno della Legge di Bilancio 2020 prevede, altresì, la proroga del **super ammortamento** del 30% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Rinnovo agevolazione “Formazione 4.0”

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, il credito d'imposta per la formazione 4.0 è destinato alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Industria 4.0, ribattezzato Piano nazionale Impresa 4.0. L'incentivo prevede soglie ed aliquote differenziate - introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 - in relazione alla dimensione dell'impresa beneficiaria:

- per le piccole imprese: il credito d'imposta viene attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese: il credito d'imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le grandi imprese: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

La bozza della Manovra 2020 proroga l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, estendendolo alle spese di formazione sostenute nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e autorizzando la spesa di 150 milioni di euro anche per l'anno 2021.

Bonus facciate degli edifici

La bozza della Legge di Bilancio prevede l'introduzione del c.d. bonus facciate. In particolare, viene stabilita la detrazione d'imposta nella misura del 90% dell'investimento effettuato per le spese documentate, sostenute

nel 2020, relative ad interventi edilizi, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro delle facciate degli edifici.

Reintroduzione dell'ACE

La legge di Bilancio 2020 prevede - a partire dal 2019 - la reintroduzione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) e la contestuale abrogazione della mini-IRES.

L'aliquota per il rendimento nazionale del nuovo capitale proprio è, ad oggi, fissata nella misura dell'1,3%. L'obiettivo di questo "ritorno" dell'ACE - senza alcuna sostanziale interruzione del beneficio - è supportare la patrimonializzazione delle aziende. Ritornano, pertanto, in vigore le "vecchie" misure applicative

Nuove regole per le detrazioni fiscali

La Manovra di Bilancio prevede la rimodulazione delle detrazioni presenti all'art. 15 del TUIR sulla base del reddito dichiarato e delle modalità di pagamento. Dal 2020 l'utilizzo del contante fa perdere il diritto alle detrazioni IRPEF (es.: spese sportive per i figli, spese funerarie), a meno che non si tratti di acquisti in farmacia o con ticket sanitario.

E' previsto inoltre, per i contribuenti con redditi superiori a 120mila euro, un meccanismo di riconoscimento parziale (in misura decrescente al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi una volta raggiunta quota 240mila euro) delle detrazioni spettanti per gli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir. Sono escluse da tale meccanismo, rimanendo integralmente detraibili, le spese per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica e gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari nonché quelli su mutui ipotecari per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Fringe benefit: tassazione in capo al dipendente

Il Disegno di Legge, all'art 78, ha specificato che l'utilizzo promiscuo dell'auto aziendale sarà tassata in capo al dipendente, non più al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, bensì al 60% in caso di utilizzo di auto con emissioni di biossido di carbonio fino a 160 g/km ed al 100% per tutti i veicoli con emissioni superiori.

Sono esclusi dalla presente i veicoli a trazione elettrica o ibrida termoelettrica e quelli concessi ad agenti e rappresentanti.

MACSI: plastic tax

L'art. 79 della bozza di Bilancio, prevede l'introduzione di una nuova imposta sui MACSI, cioè sulle materie plastiche utilizzate per il contenimento, la manipolazione o la consegna di merci/alimentari.

L'imposta graverà sui fabbricatori, sugli acquirenti di MACSI da altri Paesi europei e sugli importatori, nella misura di 1€/kg. Questi soggetti, obbligati al pagamento, devono anche autoliquidare trimestralmente l'importo dovuto tramite una dichiarazione da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

Buoni pasto mense aziendali

L'art. 83 della Legge di Bilancio prevede che le prestazioni sostitutive di vitto e mense organizzate direttamente dal datore di lavoro sono escluse dal reddito imponibile del lavoratore dipendente per un importo pari ad euro 4, anziché gli attuali euro 5,29 o ad euro 8 se rese in forma elettronica, anziché attuali euro 7.

Novità regime forfettario

Sono introdotte alcune modifiche al regime forfettario. In particolare, le modifiche riguardano le condizioni di accesso/mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfettari nel 2019 dovranno "ritornare" dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi/compensi conseguiti nell'anno precedente pari a € 65.000;
- viene nuovamente introdotto, come condizione per l'accesso, il limite delle spese sostenute per il personale nonché per il lavoro accessorio, per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi;
- viene nuovamente prevista l'esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (tra cui quelli di pensioni) eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Rivalutazione partecipazioni, terreni e beni d'impresa

Con l'art. 89 del Disegno di Legge, è stata prorogata la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, posseduti all' 1.01.2020. L'imposta sostitutiva da versare entro il 30.06.2020 è:

- pari all'11% per le partecipazioni qualificate;
- pari al 10 % per le partecipazioni non qualificate e per i terreni.

Inoltre, è riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività, iscritti in bilancio al 31.12.2018. Per effettuare tale rivalutazione è necessario versare un'imposta sostitutiva pari al **12 %** per i beni ammortizzabili e al **10%** per gli altri beni; mentre per affrancare il saldo attivo di rivalutazione un'imposta pari al **10%**.

Unificazione IMU-TASI

Dal periodo d'imposta 2020 l'IMU e la TASI saranno unificate in un'unica imposta, che non comporterà variazioni nella tassazione.

Una sola differenza ci sarà per i proprietari dell'immobili in affitto, su cui ricadrà l'obbligo di versare anche la quota della TASI finora chiesta agli inquilini.

Immediatamente esecutivi gli accertamenti emessi dai Comuni, Province e Regioni

La Manovra di Bilancio, all'art. 96, stabilisce che gli accertamenti emessi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni, a partire dal 2020, saranno immediatamente esecutivi.

Ciò significa, che nella lettera di accertamento che verrà emessa, ad esempio per il mancato versamento di IMU o TASI ovvero del bollo auto, sarà già presente l'intimazione al pagamento (entro 60 giorni). Trascorsi ulteriori 30 giorni (quindi 90 giorni dalla notifica), a seguito del mancato pagamento, sarà possibile, per l'Ente, procedere alla riscossione senza ulteriori notifiche al contribuente.

Prossime Scadenze fiscali

16 dicembre

IMU/TASI

Entro il 16 dicembre 2019 dovrà essere versata la seconda rata dell'IMU e della TASI dovute per l'anno 2019.

Il versamento della prima rata, sia IMU che TASI, scaduta il 16.6.2019, è stato eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere approvate dai Comuni, pubblicate alla data del 28 ottobre 2019.

In caso di mancata pubblicazione da parte dei Comuni delle delibere e dei regolamenti entro il 28 ottobre 2019, si applicano le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.

IVA: Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

27 dicembre

Acconto IVA

Tra le scadenze fiscali di dicembre ci sarà anche quella dell'acconto IVA, fissata a giovedì 27.

Professionisti e imprese dovranno effettuare entro il termine del 27 dicembre 2019 il versamento dell'acconto IVA, che potrà essere calcolato con tre diversi metodi:

metodo storico: l'acconto Iva è pari all'88% dell'Iva versata per il mese o trimestre dell'anno precedente;

metodo previsionale: calcola l'acconto Iva in base ad una previsione delle operazioni effettuate nell'ultima parte del 2019, mese o trimestre sulla base del tipo di contribuente. Anche in questo caso bisognerà versare l'88% dell'imposta dovuta;

metodo analitico: il calcolo si basa sulle operazioni effettuate entro il 20 dicembre 2019 e l'acconto è pari al 100% dell'importo derivante dalla liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle seguenti operazioni:

- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Invio modello Intrastat

Entro la **scadenza del 27 dicembre 2019**, gli operatori intracomunitari con obbligo mensile dovranno effettuare l'invio degli **elenchi Intrastat**. Nel dettaglio, la scadenza riguarda la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione

INTERCONSULT SRL

(L'Amministratore Unico)
